

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	454
Data della delibera	30-04-2026
Oggetto	Presa d'Atto
Contenuto	Presa d'atto esito avviso di manifestazione di interesse e approvazione schema accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione di prestazioni sanitarie Hospice, tra Azienda Usl Toscana Centro e Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA)

Dipartimento	DIPARTIMENTO APPROVVIGIONAMENTO PRESTAZIONI BENI E SERVIZI
Direttore del Dipartimento	BONCIANI RITA
Struttura	SOS PROCEDURE AMMINISTRATIVE PRIVATO ACCREDITATO
Direttore della Struttura	VOLPONI BIANCAROSA
Responsabile del procedimento	BORETTI VANESSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
1.825.000	Servizi sanitari da privati	3B021614	2027
1.825.000	Servizi sanitari da privati	3B021614	2028
1.216.667	Servizi sanitari da privati	3B021614	2026

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
1	3	Verbale commissione valutazione
2	12	Schema accordo contrattuale
3	16	Atto nomina responsabile privacy
4	3	Patto di integrità

Tipologia di pubblicazione	Integrale Parziale
-----------------------------------	-------------------------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 169 dell' 11 ottobre 2023)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamate:

- la Delibera del Direttore Generale n.1222 del 16.10.2023 con la quale la Dr.ssa Valeria Favata è stata nominata Direttore Amministrativo dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.776 del 26.06.2025 con la quale il Dr. Lorenzo Roti è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana Centro;
- la Delibera del Direttore Generale n.1243 del 24.10.2023 con la quale la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata nominata Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda USL Toscana Centro;

Visti:

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e ss.mm.ii.;
- l’art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che “La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l’esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’Accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies...”;
- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 51 del 05.08.2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e ss.mm.ii.;
- la legge n. 38 del 15.03.2010 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e la terapia del dolore”;
- il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la delibera del Direttore Generale n. 726 del 20.05.2021 “Tariffe giornaliere per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture residenziali di cure ad alta complessità assistenziale – hospice” con la quale si è provveduto a determinare la tariffa giornaliera ordinaria omnicomprensiva per singolo ospite;
- il DM n. 77 del 23.05.2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- la DGRT n. 1508/2022 che disciplina “La programmazione dell’assistenza territoriale in Toscana in attuazione del DM 23.05.2022, n.77”;
- le DGRT n. 960 del 07.08.2023 “Legge 23 luglio 2021, n. 106 e DM n. 77/2022 – Piano regionale per le cure palliative 2023-2026” e n. 152 del 16.02.2026 “Approvazione piano di potenziamento cure palliative anno 2026”;

Premesso che gli hospice si collocano nell'ambito dell'assistenza territoriale e che tali strutture accreditate erogano prestazioni attraverso équipe multidisciplinari e multiprofessionali. Il personale assicura l'assistenza medica ed infermieristica e la presenza di operatori tecnici dell'assistenza sette giorni su sette, h 24. Tutti gli hospice dispongono di protocolli formalizzati operativi, tra i quali quelli per il controllo del dolore, dei sintomi, per la sedazione. I servizi offerti nell'ambito degli hospice sono parte di percorsi integrati di cura, strettamente collegati con medici di medicina generale, pediatri, servizi domiciliari e ospedalieri, garantendo continuità e qualità uniforme su tutto il territorio;

Preso atto che:

-con specifica scheda di fabbisogno, agli atti d'ufficio, sottoscritta da Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, Direttore UFC Coordinamento Cure Palliative e Direttore Staff Direzione Sanitaria, è stata evidenziata la necessità di acquisire, tramite specifico avviso di manifestazione di interesse, n. 20 posti letto residenzialità hospice, Comune di Firenze;

-con deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 27.02.2026 è stato pubblicato l'avviso di manifestazione di cui al precedente punto e che tale avviso prevedeva un tetto massimo annuale di € 1.825.000, con l'applicazione della tariffa giornaliera di € 250,00, come prevista dalla deliberazione del Direttore Generale n. 726/2021 "Tariffe giornaliere per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture residenziali di cure continue ad alta complessità – hospice";

-dal verbale della Commissione di Valutazione, riunitasi in data 13.04.2026, allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si evince che è stata presentata una sola istanza di partecipazione da parte della struttura Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) che è risultata idonea alla stipula di specifico accordo contrattuale, valido dalla data di sottoscrizione al 31.12.2028, per 18 posti letto hospice, numero massimo per cui tale soggetto risulta accreditato dalla Regione Toscana;

Dato atto che è possibile procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) per la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici per n. 18 posti di hospice presso la Struttura posta in Via San Domenico n. 87 a Firenze, come da schema di accordo allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n°179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'allegato D denominato "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n°179/19, quanto segue:

- 1) al punto 4 del dispositivo è previsto *"che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale"*;
- 2) al punto 5 del dispositivo è previsto *"che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale"*;

Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale dell'accordo contrattuale tra l'Azienda e la Struttura Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) l'"Atto di nomina a responsabile al

trattamento dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679"- Allegato 3 del presente atto, quale su parte integrante e sostanziale;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 706 del 31.05.2023 "Approvazione dello schema di patto di integrità dell'Azienda USL Toscana Centro" con la quale è stato approvato lo schema di Patto di Integrità, Allegato 4 del presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici nell'ambito delle procedure di sottoscrizione;

Ritenuto di delegare il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione della convenzione e dell'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

Evidenziato che:

- il presente contratto produce effetti dalla data di sottoscrizione al 31.12.2028, con possibilità di proroga di 6 mesi;

- ogni variazione al contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia;

Dato atto che il costo massimo previsto è individuato annualmente in € 1.825.000,00 e che l'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per quanto eseguito oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati;

Ritenuto di dare mandato alla SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'Accordo;

Precisato che tutta la documentazione citata nel presente atto è conservata presso la SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Preso atto che il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento in servizio presso la stessa struttura;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere rapidamente alla definizione dell'accordo contrattuale con la struttura ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Approvvigionamento Prestazioni, Beni e Servizi;

Su proposta del Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) **di prendere atto:**

- dell'esito dell'Avviso di manifestazione di interesse rivolto alle strutture private accreditate interessate alla sottoscrizione di accordo contrattuale per n. 20 posti residenzialità Hospice, comune di Firenze, come da

verbale della commissione di valutazione, allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

-che il verbale riporta che è stata presentata una sola istanza di partecipazione da parte dell'Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) che è risultato idoneo alla stipula di specifico accordo contrattuale, valido dalla data di sottoscrizione al 31.12.2028, con possibilità di proroga di 6 mesi, per 18 posti letto hospice, numero per cui tale soggetto risulta accreditato dalla Regione Toscana;

2) **di approvare** lo schema di accordo, allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, per n. 18 posti letto di hospice da sottoscrivere con la struttura dell'Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) con sede a Firenze in Via San Domenico n.87;

3) **di dare atto che** la tariffa giornaliera da applicare è di € 250,00, così come prevista dalla deliberazione del Direttore Generale n. 726/2021 "Tariffe giornaliere per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture residenziali di cure continue ad alta complessità – hospice" e che il tetto massimo annuale previsto è individuato in € 1.825.000,00;

4) **di dare mandato** alla SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli di procedere alla corretta imputazione nei conti economici e bilanci di competenza ed effettuare il monitoraggio e liquidazione delle prestazioni erogate nel periodo di validità dell'Accordo;

5) **di delegare** il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato alla sottoscrizione dell'accordo, allegato 2, per l'acquisizione dei posti di hospice con la struttura dell'Istituto Fiorentino di Cura e Analisi Spa (IFCA) e all'atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati - allegato 3, entrambi parti integranti e sostanziali, conferendogli con il presente atto il relativo mandato;

6) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di procedere rapidamente alla definizione dell'accordo contrattuale con la struttura ritenuta idonea, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii;

7) **di trasmettere** la presente deliberazione, a cura del Responsabile del procedimento, a:

- Direttore UFC Cure Palliative USL Toscana Centro/ UFS territoriali
- Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale
- Direttore SOC Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli

8) **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

9) **di pubblicare** sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Lorenzo Roti)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dott.ssa Rossella Boldrini)

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**VERBALE DI VALUTAZIONE
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

In data 13.04.2026 alle ore 9,05 nella sede dell'Azienda USL Toscana Centro, in Prato piazza Ospedale 5, per la valutazione delle istanze pervenute per l'Avviso di Manifestazione di Interesse per n. 20 posti residenzialità Hospice nel Comune di Firenze, sono presenti come nominati con delibera DG n. 213 del 27.02.2026:

- ✓ Daniele Mannelli – direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale,
- ✓ Cinzia Casini – direttore UFS Cure Palliative e Hospice Firenze Empoli,
- ✓ Antonio Gant – direttore SOC Assistenza Infermieristica Firenze.

Con funzione di segreteria Nicla Maccianti – collaboratore amministrativo – posizione organizzativa Manifestazioni di interesse e procedure.

I componenti della commissione risultano non avere situazioni di incompatibilità per la funzione di valutazione delle domande pervenute, come risulta da acquisita dichiarazione sottoscritta da ciascuno e conservata agli atti di ufficio.

Premesso che l'avviso di manifestazione di interesse per n. 20 posti residenzialità Hospice nel Comune di Firenze, approvato con delibera D.G. n. 213 del 27.02.2026, è stato pubblicato dal 03.03.2026 al 18.03.2026 sul sito dell'Azienda USL Toscana Centro;

Ricordato che il suddetto avviso ha stabilito che le istanze pervenute sarebbero state oggetto di valutazione da parte di una commissione, sulla base dei criteri definiti nell'avviso stesso;

Dato atto che entro la data di scadenza prevista dall'avviso è pervenuta con PEC del 17.03.2026 l'istanza del soggetto di seguito riportato:

ISTITUTO FIORENTINO DI CURA E ASSISTENZA spa (I.F.C.A.) con sede legale in Firenze via del Pergolino 4/6 Firenze e sede della struttura in via San Domenico 87 Firenze.

La Commissione:

- Preso atto che è pervenuta una sola istanza per le prestazioni di cui all'avviso;
- Preso atto che la struttura dell'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza spa (IFCA) - Presidio Prosperius, con sede in via San Domenico 87 Firenze, è in possesso di accreditamento per n. 18 posti;
- Esaminata l'istanza del suddetto soggetto ed effettuata la valutazione sulla base dei criteri previsti dal paragrafo 6 dell'avviso, come da allegato al presente verbale;
- Ha valutato, la struttura dell'Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza spa (IFCA) - Presidio Prosperius, con sede in via San Domenico 87 Firenze, idonea alla sottoscrizione di accordo contrattuale per n. 18 posti, in ragione del numero dei posti che risultano in possesso di accreditamento.

La commissione rimanda alla SOC Procedure amministrative privati accreditati per gli adempimenti di competenza ai fini dell'effettiva stipula della convenzione, previa effettuazione delle dovute verifiche.

Il presente verbale che consta di n. 2 pagine più allegato di n. 1 pagina.

La seduta della commissione si chiude alle ore 10,20.

Quanto verbalizzato è sottoscritto da:

Daniele Mannelli

Cinzia Casini

Antonio Gant

Verbalizzatore
Nicla Maccianti.....

AVVISO M.I. n. 20 POSTI RESIDENZIALITA' HOSPICE NEL COMUNE DI FIRENZE	
	I.F.C.A. spa Presidio Prosperius
Ubicazione e caratteristiche della struttura <i>(allegare planimetria)</i> Punti da 0 a 5	Struttura ben accessibile anche con mezzi pubblici e presenza parcheggio auto anche per utenza.
	Punti 4
Personale in dotazione <i>(elenco con curricula e iscrizione a Albo Professionale ove richiesto)</i> Punti da 0 a 10	Personale minimo essenziale sufficiente
	Punti 6
Esperienza maturata nel settore Punti da 0 a 5	Esperienza maturata buona
	Punti 4
TOTALE max 20	Totale punti 14

All. 2 - Schema accordo contrattuale tra Azienda UsI Toscana Centro e Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius per n. 18 posti residenzialità Hospice – validità dalla data di sottoscrizione al 31.12.2028 – CIG.....

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n

E

Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius, di seguito denominato Struttura, P.I. 01300810486 con sede legale in Firenze, Via del Pergolino n. 4/6, in persona del Legale Rappresentante dott. Luca Valerio Radicati, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

VISTI

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies...";
- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 51 del 05.08.2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento" e ss.mm.ii.;
- la legge n. 38 del 15.03.2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e la terapia del dolore";
- il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie", così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;

- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la delibera del Direttore Generale n. 726 del 20.05.2021 “Tariffe giornaliere per la remunerazione delle prestazioni di ricovero erogate dalle strutture residenziali di cure ad alta complessità assistenziale – hospice” con la quale si è provveduto a determinare la tariffa giornaliera ordinaria onnicomprensiva per singolo ospite;
- il DM n. 77 del 23.05.2022 “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
- la DGRT n. 1508/2022 che disciplina “La programmazione dell’assistenza territoriale in Toscana in attuazione del DM 23.05.2022, n.77”;
- le DGRT n. 960 del 07.08.2023 “Legge 23 luglio 2021, n. 106 e DM n. 77/2022 – Piano regionale per le cure palliative 2023-2026” e n. 152 del 16.02.2026 “Approvazione piano di potenziamento cure palliative anno 2025”;

PRESO ATTO:

- della scheda di fabbisogno, agli atti d’ufficio, con la quale il Direttore del Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale, il Direttore UFC Coordinamento Cure Palliative e il Direttore Staff Direzione Sanitaria hanno evidenziato la necessità di acquisire, tramite specifico avviso di manifestazione di interesse, n. 20 posti letto residenzialità hospice, nel Comune di Firenze;
- della delibera del Direttore Generale n.....del.....con la quale si prende atto dell’esito del verbale della Commissione di Valutazione riunitasi in data 13.04.2026 dal quale si evince che **Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius** è risultato idoneo alla stipula di specifico accordo contrattuale per 18 posti letto hospice, così come da decreto di accreditamento della Regione Toscana;
- gli hospice si collocano nell’ambito dell’assistenza territoriale e che tali strutture accreditate erogano prestazioni attraverso équipe multidisciplinari e multiprofessionali. Il personale assicura l’assistenza medica h12, quella infermieristica e la presenza di operatori socio sanitari h 24. Tutti gli hospice dispongono di protocolli formalizzati operativi, tra i quali quelli per il controllo del dolore, dei sintomi, per la sedazione. I servizi offerti nell’ambito degli hospice sono parte di percorsi integrati di cura, strettamente collegati con medici di medicina generale, pediatri, servizi domiciliari e ospedalieri, garantendo continuità e qualità uniforme su tutto il territorio;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che regola il rapporto tra l'Azienda Usl Toscana Centro e Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius, nel rispetto della normativa regionale in vigore, per il percorso di accesso in hospice. La struttura è autorizzata dal Comune di Firenze con provvedimento dirigenziale DD/2026/00017 e accreditata con decreto dirigenziale n. 409 del 15.01.2026.

All'interno dell'hospice vengono erogate le cure palliative a favore di persone in fase avanzata o terminale della vita, affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esistono, risultano inadeguate o si sono dimostrate inefficaci ai fini della guarigione e/o stabilizzazione della malattia.

I posti letto totali dedicati alla residenzialità hospice oggetto del presente accordo sono n.18.

Art. 2 - Tipologia d'attività

La struttura assicura l'erogazione delle prestazioni secondo i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici indicati nell'allegato A, sezione D8 (hospice) del regolamento 79/R, così come modificato dal DPGR n.90/R.

La struttura, di tipo residenziale, dovrà essere aperta 365 giorni all'anno e 24 ore al giorno e garantire il personale adeguato alla corretta gestione quotidiana delle attività, nonché al controllo dei pazienti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 3 Volume economico e tariffa giornaliera

La tariffa giornaliera è pari ad Euro 250,00 per singolo ospite.

Il volume economico annuale massimo è stabilito in € 1.825.000,00 per ciascuna annualità (2026 -2027 - 2028).

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per quanto eseguito oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati per i residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro.

La Struttura accetta, per l'intera durata del contratto (in esenzione IVA art. 10 DPR 633 del 26.10.1972) i tetti annuali massimi sopra indicati, precisando che sarà corrisposto da parte dell'Azienda il pagamento dei soli giorni di effettiva presenza.

Nel caso in cui facciano ingresso nella struttura persone residenti nel territorio di altre ASL, la struttura provvederà a prendere contatto con l'Azienda Sanitaria di provenienza dell'ospite al fine di acquisire la relativa autorizzazione all'ingresso anche per la successiva fatturazione.

Art.4 Modalità di accesso

I n.18 posti letto oggetto del presente accordo sono riservati ad utenti regolarmente iscritti al SSN, principalmente residenti nell'area fiorentina e, in caso di posti disponibili, a residenti su tutto il territorio dell'ASLTC. Nel caso di pazienti residenti, o con domicilio sanitario, in altre Aziende Sanitarie, la

struttura provvederà a prendere contatti direttamente con tali Aziende, ai fini di acquisire l'autorizzazione all'ingresso del paziente e per la fatturazione delle prestazioni a loro carico.

La richiesta di accesso in hospice sarà a cura del Medico di Medicina Generale o medico specialista o medico ospedaliero, o medico palliativista, se il paziente è già inserito nella rete di cure palliative. L'esito della valutazione del medico palliativista ASLTC determina, qualora ne ricorrano le condizioni, l'ammissione al ricovero in hospice, previo inserimento in lista di attesa. L'accesso dovrà essere autorizzato dall'UFC Coordinamento Cure Palliative della ASLTC / UFS Cure Palliative di riferimento.

Si considerano eleggibili al ricovero in hospice pazienti che presentano le seguenti caratteristiche:

- NECPAL positivo per almeno un criterio generale ed uno specifico per patologia.
- Positività ad almeno 1 elemento di alta complessità dello strumento IDC-PAL-ITA, con particolare riferimento agli items del gruppo II.

Una volta ricevuta la segnalazione di ricovero da parte della UFS Cure Palliative di riferimento, la presa in carico del paziente deve avvenire entro 24/48 ore massimo.

Il limite massimo di permanenza in hospice è stabilito in 60 giorni. Dopo 30 giorni dall'ingresso, per ciascun paziente, la UFS Cure Palliative di competenza territoriale rivaluterà il piano di assistenza individualizzato (PAI) al fine di ridefinire l'appropriatezza della degenza in hospice. Il Direttore della UFS/UFC Cure Palliative esercita il monitoraggio sull'appropriatezza clinica delle degenze prolungate, autorizzando, previa valutazione clinica documentata, eventuali deroghe ai limiti temporali definiti, garantendo la coerenza del percorso assistenziale con gli standard della Rete Locale. Nel caso in cui si renda necessaria la prosecuzione oltre i 30 giorni, si procede a valutazione di prosecuzione del percorso assistenziale più appropriato, anche coinvolgendo il servizio sociale di riferimento, al fine di evitare permanenze in hospice superiori ai 60 giorni. La proroga oltre i 60 giorni dovrà essere autorizzata dalla UFS Cure Palliative e Hospice Firenze ed Empoli in accordo con la Direzione Sanitaria Aziendale. L'accoglienza e la fatturazione per i pazienti non residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro è stabilita dall'Azienda sanitaria territorialmente competente direttamente con la struttura. L'accoglienza, l'autorizzazione e la fatturazione per i pazienti che accedono privatamente alla struttura è stabilita dalla struttura direttamente con il paziente. Al fine di garantire la trasparenza e l'equità nell'accesso, la Struttura si impegna a mantenere una distinta gestione amministrativa e clinica per i pazienti accolti in regime privato. L'esistenza di posti letto gestiti privatamente dalla Struttura non può in alcun caso influenzare la disponibilità o i tempi di attesa per i 18 posti oggetto della presente convenzione, la cui regia resta competenza esclusiva della UFS Cure Palliative territoriale. Non è possibile il passaggio dal regime privato a quello in convenzione senza la preventiva autorizzazione del Direttore della UFS competente in accordo con la Direzione Sanitaria della AUSLTC e potrà avvenire solo ed esclusivamente previa dimissione dal regime privato, inserimento nella lista d'attesa aziendale e successiva autorizzazione del Direttore della UFS competente, secondo l'ordine di priorità clinica stabilito della lista d'attesa.

L'Azienda non è vincolata al pieno utilizzo dei posti letto ed è tenuta solo al pagamento della tariffa giornaliera per i giorni di effettiva presenza.

Le parti concordano che la retta di cui all'art. 3 è comprensiva di tutti i costi relativi all'assistenza prestata nel rispetto della normativa di riferimento. Con riferimento a situazioni di particolare complessità, si rinvia alle disposizioni aziendali predisposte dal Direttore del Dipartimento del Farmaco.

Art. 5 – Modalità operative

La gestione del paziente dal punto di vista medico è a carico del medico palliativista della struttura, responsabile clinico dell'hospice, che deve attenersi ai protocolli e alle linee guida condivisi all'interno della rete locale delle cure palliative (RLCP).

La struttura deve garantire la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali, anche mediante un confronto continuo e costante dei professionisti sanitari con il personale aziendale delle strutture interessate dall'accordo. Deve inoltre rendersi disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Al fine di garantire l'uniformità delle cure, il Direttore della UFS Cure Palliative, o suo delegato, ha facoltà di verificare periodicamente la corretta applicazione dei protocolli clinici (controllo del dolore, sedazione palliativa) e la qualità della compilazione dei PAI e delle cartelle cliniche, anche attraverso audit clinici congiunti con l'equipe della struttura.

La struttura è tenuta a:

- mantenere ogni rapporto con i servizi inviati;
- conservare e alimentare un fascicolo personale del paziente contenente documentazione:
 - sanitaria: documento di consenso al ricovero in hospice , cartella medica, strumenti di valutazione multidimensionale e pianificazione condivisa delle cure, prescrizione ausili di protezione e tutela dell'ospite, relazione di dimissione, scheda della terapia unica e di prescrizione anticipata per controllo dei sintomi;
 - infermieristica: scheda di valutazione all'ingresso , cartella infermieristica, foglio unico di terapia, scheda monitoraggio medicazioni, scheda parametri vitali e rilevazione del dolore, scheda rilevazione cadute
 - assistenziale: consegne assistenziali, scheda monitoraggio peso e ritmo sonno – veglia;
- garantire all'ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri e delle abitudini dello stesso, compatibilmente con il suo stato di salute;
- disciplinare i rapporti con l'assistito nel proprio regolamento e nella carta dei servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici;
- garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofoni.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

La struttura deve compilare il file con il riepilogo delle presenze mensili, sottoscritto dal legale rappresentante della struttura o suo delegato, ai sensi del DPR n. 445/2000, ed inviarlo entro il quinto giorno del mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni, al responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo, che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. La struttura fatturerà l'attività sulla base del prospetto validato dall'Azienda o procederà comunque qualora tale validazione non avvenisse nei tempi indicati, salvo conguaglio da effettuarsi nel mese successivo. Il prospetto riepilogativo deve contenere le seguenti voci:

- nome e cognome del paziente;
- comune di residenza anagrafica;
- codice fiscale;
- giorni di effettiva presenza;
- data di ingresso e di dimissioni.

La struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine che sarà emesso dall'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per l'acquisizione delle prestazioni erogate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)
- dalla ricezione della nota di debito alla PEC:

gestionieconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D. Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D. Lgs 09/11/2012, n. 192 e ss.mm.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura o dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente

responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

In base alle nuove disposizioni relative all'avvio del processo di digitalizzazione, di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel titolo dell'accordo.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 8 – Debito informativo

L'Istituto dovrà adempiere all'alimentazione dei flussi relativi all'adempimento del debito informativo verso il Ministero della Sanità (DM 06/06/2012 – flusso Hospice). Le specifiche funzionali, ovvero il documento tecnico in cui sono riportate le regole di compilazione dei tracciati, le specifiche sulla struttura dati, i controlli regionali, il ritorno informativo e i servizi forniti alle aziende, attualmente in vigore nello scambio di dati tra Aziende sanitarie toscane e Regione Toscana sono costituite dall'RFC (Request For Comments) 191.

Art. 9 – Controlli

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Le verifiche di carattere tecnico-professionale e clinico-assistenziale sono coordinate dal Direttore della UFS Cure Palliative, il quale vigila sul mantenimento degli standard assistenziali e sulla corretta alimentazione del debito informativo verso la Regione Toscana (flusso RFC 191).

Art. 10 – Incompatibilità ed elenchi del personale

La struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

Il primo elenco, redatto in base all'apposito format fornito dalla SOS Procedure amministrative privato accreditato, dovrà essere inviato al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia in formato excel che PDF. Successivamente la struttura è tenuta ad inviare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni di vigenza dell'accordo, gli elenchi del personale in base alle indicazioni sopra descritte, nonché ogni variazione che potrà intercorrere durante tutto il periodo di vigenza.

La Struttura garantisce che il personale medico, infermieristico e assistenziale impiegato per l'esecuzione del presente accordo sia numericamente e professionalmente idoneo a soddisfare gli standard previsti dal DPGR 79/R per i 18 posti letto convenzionati. L'impiego di personale su eventuali posti letto gestiti in regime privato non deve in alcun modo ridurre i minuti di assistenza (standard assistenziali) dedicati ai pazienti in convenzione. Il Direttore della UFS/UFC Cure Palliative potrà richiedere in qualsiasi momento i turni di servizio per verificare l'effettiva copertura dei posti letto oggetto dell'accordo.

La struttura è tenuta, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D. Lgs 276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

Art. 11 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 12 - Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo). Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 “Obbligo di assicurazione” della Legge 8 marzo 2017, n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 13 - Codice di comportamento

La struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 14 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di

pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla struttura da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 16 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2028. Alla scadenza è prevista la possibilità di una proroga di 6 mesi. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 17- Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- Per la parte amministrativa, il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
- Per la parte professionale, il Direttore UFS Cure Palliative e Hospice di competenza territoriale
- Per l'esecuzione dell'accordo, il Direttore SOS Esecuzione convenzioni privato accreditato

b) per la struttura

- il Legale Rappresentante della struttura

Art. 18 – Trasferimento del contratto ad altra struttura

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, la struttura è tenuta ad informare tempestivamente la SOS Procedure amministrative privato accreditato affinché possa predisporre nei tempi adeguati gli adempimenti amministrativi necessari. Sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Art. 19 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione che consta di n. pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese sono poste a carico della struttura. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOS Procedure Amministrative
Privato Accreditato
Dott.ssa Biancarosa Volponi
(firmato digitalmente)

per
Il Legale Rappresentante
.....
(firmato digitalmente)

All. 3**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata anche "AZIENDA", Partita IVA/codice fiscale 06593810481, nella persona della dott.ssa Biancarosa Volponi, direttore della SOS Procedure amministrative privato accreditato, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P. zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), delegato dal Direttore Generale con delibera n. Del.....

E

Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius, P. IVA 01300810486, sede legale in Firenze, Via del Pergolino n. 4/6, nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Luca Valerio Radicati, nato a Roma, il 10.11.1982, domiciliato per la carica presso la sede legale della struttura, di seguito anche come "Responsabile", congiuntamente anche come le "Parti",

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del

trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e **Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius**, hanno sottoscritto una convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del, avente ad oggetto l'acquisizione di posti letto hospice;

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a **Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius**, nella persona del suo rappresentante legale, dott. Valerio Luca Radicati (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) la fornitura di posti letto hospice, attività che comportano il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda e che sono regolamentate come da convenzione di cui alla delibera del Direttore Generale n. del.....;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;

- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), **Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius**, nella persona del suo rappresentante legale, dott. Valerio Luca radicati, **RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alla fornitura di posti letto hospice, affidate dal Titolare al Responsabile.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici,

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);
- altro

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;

- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 6 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all’esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 8 - Sub-responsabili

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Articolo 11 - Diritti degli interessati

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 12 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell’art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell’Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i

rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di

ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonchè nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonchè, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto della Convenzione
- i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;

- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;

- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 18 – Violazione dei dati

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più

ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

Articolo 21 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le

informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

Articolo 22 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

Articolo 24 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

p. Azienda USL Toscana Centro

Il direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato

Dr. ssa Biancarosa Volponi

p. **Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza Spa – presidio Prosperius,**

Il Rappresentante legale

Dott. Valerio Luca Radicati

ALL. 4

PATTO DI INTEGRITÀ

L'Azienda USL Toscana Centro con sede in Piazza Santa Maria Nuova n.1 Firenze, CodiceFiscale/P.Iva 06593810481 (di seguito denominata Azienda)

e

_____ (di seguito denominato Operatore Economico)
con sede legale in _____ Via _____ n. _____
Codice Fiscale _____ P. IVA _____
rappresentato da _____ in qualità di _____

VISTO

- l'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012 n.190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- il Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) dell’Azienda.
- il DPR 62/2013 e il Codice di comportamento dell’Azienda.

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità del Patto

1.1 Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Azienda.

1.2 Nel presente Patto di Integrità sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Azienda e l’Operatore economico affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto.

1.3 Con il presente Patto di integrità le Parti assumono l’esplicito impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

1.4 Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale del futuro contratto anche se non materialmente allegato.

Articolo 2 – Ambito di applicazione del Patto

2.1 Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori economici e di ogni soggetto dell’Azienda impiegato nella procedura di gara dall’inizio della stessa fino all’integrale esecuzione del contratto eventualmente affidato.

2.2 Il presente Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara e parte integrante dell’eventuale contratto stipulato tra le Parti.

Articolo 3 – Obblighi dell’Operatore economico

3.1 L’Operatore economico deve consegnare una copia del presente documento, debitamente sottoscritta per espressa accettazione dal Titolare/Legale rappresentante¹, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3.2 Con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità, l’Operatore economico si impegna a:

- uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

1 Nel caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il presente Patto di integrità deve essere firmato dal Legale rappresentante degli stessi.

- non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto;
- non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, vantaggi o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- segnalare all'Azienda e, qualora il fatto costituisca reato alle Autorità competenti, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o nella fase di esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese da parte dei dipendenti dell'Azienda;
- non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara, al fine di limitare con mezzi illeciti la concorrenza e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o collegamento con altri Operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 2359 del Codice Civile²;
- informare tutto il personale di cui si avvale sui contenuti e sugli obblighi previsti dal presente Patto di integrità e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento del personale dell'Azienda USL Toscana Centro reperibile nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale³;
- segnalare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, rispetto ai soggetti interni ed esterni all'Azienda coinvolti nella procedura di gara e/o nell'esecuzione del contratto;
- ad inviare, su richiesta dell'Azienda, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto.

3.3 L'Operatore economico dichiara di non aver concluso contratti e di non aver conferito incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001⁴. Dichiara inoltre di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, la violazione sarà segnalata all'Autorità competente e verrà disposta l'esclusione dalla procedura di gara.

3.4 Gli obblighi di cui al presente articolo si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale l'Azienda ha stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subcontraenti e subappaltatori.

Articolo 4 – Obblighi dell'Azienda

-
- 2 **Articolo 2359 del Codice Civile "Società controllate e società collegate"**: Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
- 3 <https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/amministrazione-trasparente-2/disposizioni-general/1939-atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-di-comportamento/16516-codice-di-comportamento>
- 4 **Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

4.1 L'Azienda si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare, nel rispetto del principio del contraddittorio, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei propri soggetti nel caso di violazione di detti principi ed in particolare qualora riscontri la violazione delle prescrizioni contenute nel Codice di comportamento aziendale e nel presente Patto di Integrità.

Articolo 5 – Sanzioni

5.1 Nel caso di violazione grave o reiterata da parte dell'Operatore economico di uno degli impegni assunti col presente Patto di Integrità potranno essere applicate, anche in via cumulativa, una o più delle seguenti sanzioni, salve le ulteriori previsioni di legge:

- Esclusione dell'Operatore economico dalla procedura di gara (nel caso di violazione accertata nella fase precedente l'aggiudicazione);
- Revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione (nel caso di violazione accertata nella fase successiva all'aggiudicazione e precedente alla stipula del contratto);
- Risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva (nel caso di violazione accertata nella fase di esecuzione contrattuale);
- Segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

5.2 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica, condotto dal RUP, nel corso del quale è garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico.

5.3 L'Azienda ha la facoltà di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici ad esso sottesi. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 – Risoluzione controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

_____, li _____

(Firmato digitalmente dal soggetto sopracitato)